

Convenuta: Technische Universität Hamburg-Harburg,

Interveniente: Hochschul-Informations-System GmbH

Questioni pregiudiziali

1) Se per «appalto pubblico» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), debba intendersi anche un contratto in cui il committente non esercita un controllo sull'appaltatore analogo a quello esercitato su un proprio servizio, ma sia il committente sia l'appaltatore sono sottoposti al controllo della medesima istituzione, la quale è a sua volta amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva 2004/18, e tanto il committente quanto l'appaltatore realizzano la parte più importante dell'attività a favore della loro istituzione comune (affidamento in house orizzontale).

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2) Se il controllo debba estendersi all'intera attività dell'appaltatore analogamente a quello esercitato su un proprio servizio oppure se sia limitato al settore degli appalti.

⁽¹⁾ GU L 134, pag. 114.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 15 gennaio 2013 — Simon, Evers & Co GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Causa C-21/13)

(2013/C 114/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Simon, Evers & Co GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle impor-

tazioni dello stesso prodotto spedito dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no ⁽¹⁾ originario della Thailandia, sia invalido in virtù del fatto che la Commissione, in violazione delle condizioni per l'accertamento di un'elusione delle misure sul dazio antidumping previste all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾, ha ravvisato un'elusione sulla base del solo significativo aumento delle corrispondenti esportazioni dalla Thailandia dopo l'introduzione delle misure, benché la Commissione, adducendo la mancata cooperazione degli esportatori thailandesi, non sia pervenuta ad ulteriori conclusioni concrete.

⁽¹⁾ GU L 151, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 56, pag. 1.

Impugnazione proposta l'8 febbraio 2013 dal Groupement des cartes bancaires (CB) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 29 novembre 2012, causa T-491/07, CB/Commissione

(Causa C-67/13 P)

(2013/C 114/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupement des cartes bancaires (CB) (rappresentanti: avv. F. Pradelles, J. Ruiz Calzado, abogado)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, BNP Paribas, BPCE, già Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance (CNCEP), Société générale

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012, causa T-491/07, CB/Commissione;

— rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente, a meno che la Corte non si consideri sufficientemente edotta per annullare la decisione C(2007) 5060 def. della Commissione, del 17 ottobre 2007, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] (COMP/D1/38.606 — Groupement des cartes bancaires «CB»);

— condannare la Commissione alle spese del presente procedimento, comprese le spese sostenute dal ricorrente dinanzi alla Corte e al Tribunale.